

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Testo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 31/10/1996,
coordinato con le modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111
del 15/12/1999 e n. 103 del 28/12/2005

CAPO I

ART. 1

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il presente Regolamento si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Zola Predosa.
2. Quando sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc... costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Con il termine “tassa” usato negli articoli seguenti si intende la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs. n. 507 del 15 .11.1993 e successive modificazioni.

ART. 2

DURATA DELL’ OCCUPAZIONE

1. L’ occupazione del suolo pubblico nonché dello spazio ad esso sovrastante o sottostante è soggetta a specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata su richiesta dell’ interessato.
2. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durate non inferiori all’ anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
3. Ai soli fini dell’applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20 %, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’ anno.

ART. 3

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o scadute e non rinnovate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.
2. Indipendentemente dall’ eventuale azione penale, l’Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati.

ART . 4

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.
2. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, a quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
3. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o il numero di partita IVA del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura ;
 - c) il periodo per il quale la concessione viene domandata;
 - d) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi e il titolo a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto del Comune .
4. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
5. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
6. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia è necessario riportare gli estremi di tale atto sulla domanda.
7. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:
 - a) presentazione da parte dell'interessato di una domanda su moduli predisposti dagli uffici comunali;
 - b) istruttoria e rilascio dell'autorizzazione o concessione a cura e firma del Responsabile del Servizio all'uopo designato dal Sindaco;
 - c) versamento dei corrispettivi dovuti sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
8. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
9. La domanda non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee.
10. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare il Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento di attuazione .

11. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista dall'art . 31.

ART. 5

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale . Il Responsabile dell'Unità operativa competente, quale responsabile del procedimento, comunica l'avvio del procedimento stesso, ai sensi dell'art . 8 della legge 241/90 rendendo noto altresì il termine entro il quale sarà adottato il provvedimento finale nonché l'eventuale mancanza dei documenti richiesti ai sensi del presente regolamento, ferma restando sia l'applicazione dell'art . 1, 2° comma, che dell'art . 18, 2° e 3° comma della legge 241/90.

2. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione: per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà a sorteggio, fatta eccezione per i titolari dell'esercizio di commercio su aree pubbliche per i quali esiste apposita regolamentazione.

3. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali, e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc...) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

4. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.

5. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

6. La concessione non può essere rilasciata a coloro che siano decaduti da altra concessione precedentemente data in via definitiva o per un periodo determinato.

7. Il Responsabile dell'Unità operativa, conclusa l'istruttoria, predispose la proposta di provvedimento, la sottoscrive e la presenta al Responsabile di Settore per la firma. Il Responsabile di Settore vigila sul regolare svolgimento dell'istruttoria e sul rispetto dei termini; in caso di ingiustificato ritardo si sostituisce al Responsabile dell'Unità operativa e provvede direttamente.

ART. 6

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE -SUO CONTENUTO-

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 5 il Responsabile di Settore rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico entro 30 giorni dalla presentazione della domanda; il termine può essere interrotto per una sola volta e riparte dalla presentazione dei documenti integrativi richiesti. In caso di ingiustificato ritardo il provvedimento viene emanato dal Segretario Generale il quale può altresì annullare, per vizi di legittimità, gli atti del Responsabile di Settore.
2. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego stesso.
4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed in particolare l'onere di costituire un deposito cauzionale nella misura stabilita dal competente ufficio.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.
7. Il Responsabile del procedimento comunica all'interessato il rilascio della concessione con invito all'eventuale sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme eventualmente dovute.
8. L'atto di concessione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione nel solo caso che siano state apportate modifiche rispetto a quanto richiesto, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 4 lettera a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'importo e le modalità di pagamento della tassa e/o dell'eventuale somma dovuta per occupazione o per l'uso concesso, la durata della concessione che non potrà comunque eccedere gli anni 10 salvo eccezioni da indicare negli appositi atti o contratti, al termine dei quali scadrà il pieno diritto e sarà rinnovabile tramite nuova concessione su domanda dell'interessato.
9. L'Unità Operativa comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.
10. A cura dell'Unità Operativa predetta, copia dell'atto di concessione, è trasmessa all'Unità Operativa Tributi per l'applicazione ed il controllo della T.O.S.A.P

11. L'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art.31 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

12. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione da darsi almeno 30 giorni prima della manifestazione.

13. Per le occupazioni temporanee l'autorizzazione o concessione si intende accordata in caso di mancata risposta scritta nel termine di giorni 30 dalla presentazione della domanda. L'occupazione potrà aver luogo previa denuncia al Comune e pagamento della tassa dovuta, autonomamente determinata in via provvisoria.

14. Per le occupazioni permanenti l'autorizzazione o concessione si intende accordata in caso di inerzia dell'Amministrazione che si protragga oltre giorni 30 dalla messa in mora successiva alla mancata risposta scritta nel termine di giorni 30 dalla presentazione della domanda; l'occupazione può aver luogo previa denuncia al Comune e pagamento della tassa annuale autonomamente determinata in via provvisoria.

15. Il Responsabile di Settore può annullare nei 30 giorni successivi alla sua formazione l'atto di assenso tacito per vizi di legittimità o per carenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, non provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli.

16. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune, di accertamento e rideterminazione della tassa dovuta.

17. Il conseguimento dell'autorizzazione tacita non esclude il successivo rilascio dell'autorizzazione espressa, anche condizionata.

ART. 7

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art . 33 del presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione.

ART. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione se non unitamente alla cessione del bene immobile oggetto della concessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico unitamente alla ricevuta di versamento.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

ART. 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - d) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Per l'emanazione degli atti di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione o concessione è competente il Funzionario incaricato del rilascio dei corrispondenti atti.

ART. 10

REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, compresa quella tacitamente assentita, può essere revocata, sospesa o modificata dal Responsabile del Settore, direttamente o su direttiva del Sindaco, per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo il rimborso della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

ART. 11

RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione annuale, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di 90 giorni prima della scadenza della concessione in atto.
3. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione versato.
4. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno due giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
5. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
6. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

ART. 12

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, per l'esercizio del commercio su area pubblica sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28.3.1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993.
2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dal Servizio preposto secondo l'apposito regolamento.
3. Per le occupazioni di cui al comma 2, la quietanza del pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 29, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
4. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro il termine previsto dal regolamento per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
5. E' vietato ai titolari di detti posteggi di alienare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, eccetto che non vi sia speciale autorizzazione del Comune, nel qual caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.

ART. 13

DIRITTO DI CONTROLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - ORDINANZA DI SGOMBERO E RIPRISTINO

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte degli Agenti di Polizia Municipale o di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione o del contratto che deve sempre essere tenuto sul posto.
2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendite di merce diverse da quelle indicate nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di constatazione con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dall'art. 33, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione, procedendo, se necessario, al ripristino delle cose o dei luoghi oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Funzionario designato dal Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con proprio provvedimento per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 14

ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione e neppure alla comunicazione scritta alla Polizia Municipale le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 31.

ART. 15

MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc...) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 16

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 17

ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

2. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 18

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc... nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

ART. 19

OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC...

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento

ART. 20

OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI, INSEGNE, IMPIANTI PUBBLICITARI, VETRINE, MOSTRE.

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento edilizio che disciplina la materia.
3. Per ragioni di arredo urbano il Funzionario competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 21

AFFISSIONI

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 22

PASSI CARRABILI E ACCESSI PRIVATI

1. L'esame e l'istruttoria delle domande per la costruzione di passi carrabili sono di competenza dell'Ufficio Tecnico sentita la Polizia Municipale; il rilascio della relativa concessione è di competenza del Responsabile del Settore Tecnico.
2. Delle concessioni rilasciate sarà inviata copia al Servizio Tributi che verificherà le relative posizioni qualora non siano già state denunciate dai contribuenti ovvero procederà alle opportune rettifiche delle denunce presentate.
3. Ai fini della tassa di occupazione sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti tali dalla specifica legislazione vigente, e che, come tali, sono assoggettabili alla stessa secondo la legislazione medesima.

ART. 23

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. L'esame e l'istruttoria delle domande per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti nel territorio comunale sono di competenza del Servizio comunale Commercio e Attività Produttive sentiti l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale; il rilascio della concessione all'occupazione del suolo pubblico è di competenza del Responsabile del Settore tecnico.
2. La installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distribuzione carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.

CAPO II

ART. 24

TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Le occupazioni di suolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del medesimo D.Lgs.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione, in base a tariffe giornaliere.
4. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
5. A tale scopo il territorio comunale è classificato in due categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.
6. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
7. La tassa, commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
8. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
9. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

ART. 25

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 del D.Lgs n. 507/93 comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

5. Per le occupazioni permanenti per le quali alla data di esecutività del presente regolamento era stata presentata regolare denuncia ai fini della tassa occupazione spazio ed aree pubbliche secondo la previgente normativa, può essere presentata, entro e non oltre il 31.10.1994, specifica dichiarazione di conferma su appositi modelli predisposti dai competenti uffici comunali in sostituzione della domanda prevista all'art. 4 e della denuncia disciplinata al presente articolo. Entro il 31.12.1995 saranno emesse o rimesse le corrispondenti concessioni o autorizzazioni. In assenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio comunale competente la tassa è comunque dovuta nei termini di legge se permane l'occupazione.

6. Il Comune tramite il Servizio Tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati, procede alla liquidazione del tributo ed agli accertamenti in rettifica o d'ufficio, secondo le disposizioni in materia e cura la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 26

SOGGETTI PASSIVI - CANCELLAZIONE E RIMBORSI

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Per la cancellazione del pagamento dei singoli tributi si farà riferimento alle decorrenze fissate dalle singole normative.

3. La denuncia di modifica o cessazione dell'occupazione, da inoltrare ai competenti uffici comunali, potrà essere effettuata sia dal concessionario che dal responsabile dell'occupazione anche se abusivo.

4. La cessazione non dà diritto ad alcun rimborso dei tributi versati in anticipo, se non nei casi o con le modalità previste dalle leggi vigenti.

5. Salvo che non sia intervenuto giudicato il comune può procedere all'annullamento parziale o totale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato da comunicare al destinatario dell'atto, disponendo altresì il rimborso della maggiore tassa eventualmente pagata.

ART. 27

TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE - SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

1. Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 12 ore	Riduzione del 10%
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 30%

2. Qualora, in applicazione di specifico regolamento o altra disposizione obbligatoria l'occupazione sia consentita soltanto per un numero di ore inferiore a dodici, la tariffa scontata del 10% si applica per dodicesimi al numero massimo delle ore consentite dal regolamento o disposizione specifica, con un minimo di sei ore.

ART. 28

TASSA PER LE OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI ED ACCESSI PRIVATI

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, del D. L.gs 15. 11 93 n. 507 e successive modificazioni, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

ART. 29

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante apposito bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Zola Predosa.

2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti, anche concesse in corso d'anno, è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Qualora la tassa sia di importo superiore al lire 500 mila potrà essere corrisposta in 4 rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

3. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazioni nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

4. Il versamento della tassa per le occupazione di cui all'art. 25, comma 5 deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di conferma.

5. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente articolo la tassa può essere versata direttamente nelle mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.

ART. 30

RIDUZIONE DELLA TASSA

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50 per cento per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

2. In tutti gli altri casi non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni; si applicano però le riduzioni previste in misura fissa dalla legge.

ART. 31

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507; in particolare sono esenti le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di Polizia Locale.
2. Sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, le occupazioni del soprasuolo effettuate con tende, fisse o retrattili, eccedenti l'occupazione sottostante e le occupazioni effettuate con autovetture adibite al trasporto pubblico.

Art. 32

NON APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, tende, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, all'occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti o allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 con deliberazione della Giunta Comunale n. 534 del 29.06.1993 ed eventuali successive variazioni.
2. La tassa non si applica altresì, con decorrenza dall'1.1.2000, alle occupazioni relative agli accessi carrabili sull'intero territorio comunale.

ART. 33

SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri

obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del TULCP 3.3.34, n. 383 e successive modifiche.

ART. 34

NORME FINALI

1. Viene abrogato il “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato il 24.7.1974 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell’art. 46 della Legge 8.6.90, n. 142 è pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima	Euro 25,82
Categoria seconda	Euro 18,08

B) Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)

Categoria prima	Euro 12,91
Categoria seconda	Euro 9,04

C) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)

Categoria prima	Euro 12,91
Categoria seconda	Euro 9,04

D) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 90%)

Categoria prima	Euro 2,58
Categoria seconda	Euro 1,81

E) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs 507/1993.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni utenza sul territorio (modifica di cui alla L.488/23.12.1999):

Categoria prima	Euro 0,77
Categoria seconda	Euro 0,77

F) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	Euro 12,91
Zona limitrofa	Euro 10,33
Sobborghi e zone periferiche	Euro 7,75

G) Distributori di carburanti:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	Euro 51,65
Zona limitrofa	Euro 30,99
Sobborghi e zone periferiche	Euro 12,91
Rimanente territorio: la zona dove esistono soltanto case rurali (non ci sono frazioni)	Euro 5,16

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

H) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo:
Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	Euro 1,55
Categoria seconda	Euro 1,03

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 2 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

Fino a 12 ore (riduzione del 10%)

Categoria prima	Euro 1,39
Categoria seconda	Euro 0,93

Oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera):

Categoria prima	Euro 1,55
Categoria seconda	Euro 1,03

Fino a 14 giorni (tariffa intera): Le tariffe sono quelle di cui alla lettera H.

Oltre i 14 giorni (riduzione del 30%)

Categoria prima	Euro 1,08
Categoria seconda	Euro 0,72

I) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera H.

L) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50 per cento.

M) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera H) è ridotta dell'80 per cento.

N) Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993, comma 1, la tariffa di cui alla lettera H) è ridotta del 50 per cento. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

O) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera H).

P) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera H) sono ridotte del 50 per cento.

Q) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera H) è ridotta dell'80 per cento.

R) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 507/1993. La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad 1km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima	Euro 12,91
Categoria seconda	Euro 9,04

b) oltre 1km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima	Euro 19,40
Categoria seconda	Euro 13,56

Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 giorni sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

occupazioni di cui alla lettera a)

fino a 90 gg. (+ 30%)

Categoria prima	Euro 16,78
Categoria seconda	Euro 11,75

oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+ 50%)	
Categoria prima	Euro 19,37
Categoria seconda	Euro 13,56

di durata superiore a 180 gg. (+ 100%)	
Categoria prima	Euro 25,82
Categoria seconda	Euro 18,08

occupazioni di cui alla lettera b)

fino a 90 gg. (+ 30%)	
Categoria prima	Euro 25,23
Categoria seconda	Euro 17,62

oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+ 50%)	
Categoria prima	Euro 29,10
Categoria seconda	Euro 20,34

di durata superiore a 180 gg. (+ 100%)	
Categoria prima	Euro 38,73
Categoria seconda	Euro 27,11

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Le frazioni inferiori a mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Per il solo anno 1994, la tassa dovuta:

a) per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs 507/1993 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione e delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse) è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di euro 25,82.

b) per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs. 507/1993 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 ai comuni di classe F, aumentata del 50%.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

CATEGORIA PRIMA

VIALE	DELL'ABBAZIA
VIA	DEGLI ABERGATI
VIA	ALFIERI
VIA	ALLENDE
VIA	ARIOSTO
V.LO	ARTIGIANI
VIA	BALZANI
VIA	BELVEDERE
VIA	BENCIVENNI
VIA	BENINI
VIA	BERLINGUER
VIA	BERNARDONI
VIA	BOCCACCIO
VIALE	BORTOLOTTI
VIA	BRASCHI
VIA	BRIGATA BOLERO
VIA	BRODOLINI
VIA	CADUTI DI VIA FANI
VIA	CALARI
VIA	DEI CALCAGNO
VIA	CAMELLINI
VIA	CAPUZZI
VIA	CARRACCI
VIA	CARTESIO
VIA	CASSOLA
VIA	CASTELDEBOLE
VIA	CATALANI
VIA	CAVALCANTI
V.LO	CAVANELLA
VIA	CAVOUR
VIA	CELLINI
VIA	DELLA CHIESA
V.LO	CIMAROSA
VIA	COLLEVERDE
V.LO	COLLODI
VIA	CURIEL
VIA	DANTE
PIAZZA	DI VITTORIO
VIA	DONIZZETTI
VIA	DOZZA
VIA	DUCATI
PIAZZA	2 AGOSTO 1980
VIA	DUSE
VIA	ENRICO IV
VIA	FERMI
VIA	FOSCOLO
VIA	GAGLIANI

VIA	GALILEI
VIA	GESSI
VIA	GESSO
VIA	GHIRONDA
VIA	GIORDANO
VIA	GIOTTO
VIA	GIOVANNI XXIII
VIA	GOLDONI
VIA	GRAMSCI
VIA	GRAZIA
VIA	DEL GRETO
VIA	GUERRINI
VIA	GIUCCIARDINI
VIA	DELL'INDIPENDENZA
VIA	ISONZO
VIA	KENNEDY
VIA	KEPLERO
V.LO	DEL LAVORO
VIA	LAZIO
V.LO	DELLA LIBERTA'
VIA	DEI LOMBARDI
PIAZZA	R. LOMBARDI
VIA	MACCAFERRI
VIA	MACHIAVELLI
VIA	MALDINI
VIA	MAMELI
V.LO	MANARA
VIA	MANZONI
V.LO	MARCHI
PIAZZA	MARCONI
VIA	DEI MARTIRI
V.LO	MARZABOTTO
VIA	MARZOCCHI
VIA	MASETTI
VIA	MATTEI
VIA	MATTEOTTI
VIA	MERIGHI
VIA	MORAZZO
PIAZZA	MORO
VIA	NANNETTI
VIA	NIEVO
VIALE	IV NOVEMBRE
VIA	8 SETTEMBRE 1943
PIAZZA	DELLA PACE
VIA	PARINI
VIA	PASCOLI
V.LO	PETRARCA
VIA	PIEMONTE
VIA	PO
VIA	POLI
PIAZZA	DELLA REPUBBLICA

VIA	DELLA RESISTENZA	
VIA	RESPIGHI	
VIA	RINASCIMENTO	
VIA	RISORGIMENTO	
VIA	ROMA	
VIA	ROMAGNOLI	
VIA	ROMITA	
VIA	ROSSA	
VIA	ROSSELLI	
VIA	SALGARI	
VIA	RAFFAELLO SANZIO	
VIA	SAVONAROLA	
VIA	SERENA	
VIA	SOLMI	
VIA	TASSO	
VIA	THEODOLI	
VIA	TINTORETTO	
VIA	TOSARELLI	
VIA	TOSCANA	
VIA	TURATI	
VIA	VERARDINI	
VIA	VIGNOLI	
VIA	VIRGILIO	
VIA	VOLTA	
VIA	25 APRILE 1945	
VIA	RIGOSA	
VIA	GARIBALDI	
VIA	LEONARDO DA VINCI	FINO AI CIV. 36P.- 15D.
VIA	MADONNA DEI PRATI	DAL CIV. 36 AL CIV. 50/1 DAL CIV. 51 AL CIV. 83/2
VIA	MATILDE DI CANOSSA	FINO AI CIV. 6P. – 31D
VIA	MONTE ROCCA	FINO AL CIV. 4P. E D.
VIA	PANORAMICA	FINO AI CIV. 4P. – 15D
VIA	PREDOSA	FINO AI CIV. 52P. – 79D.
VIA	RAIBOLINI	FINO AI CIV. 60P. – 51D.
VIA	SAN PANCRAZIO	FINO AI CIV. 80P. – 11D.
VIA	SCUDERIE	FINO AI CIV. 24P. – 35D.

CATEGORIA SECONDA

VIA DEGLI ANGELI	VIA MAZZINI	VIA TIZZANO
VIA BUONARROTI	VIA MASINI	VIA VALLE
VIA CARDUCCI	VIA MINZON	VIA BERTOLONI
VIA CARRANI	VIA MONTEVECCHIO	VIA CERVI
VIA COLOMBO	VIA PEPOLI	VIA PIAVE
VIA DEL CORNO	VIA PIRANDELLO	
VIA FONTANELLA	VIA PRATI	
VIA DEI FRASSINI	VIA SAN LORENZO	
VIA LEOPARDI	VIA SAN MARTINO	
VIA MINCIO	VIA TEVERE	

**CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. 507/1993
(DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI)**

Centro abitato:
Capoluogo

Zona limitrofa:
Principali Frazioni (Riale e Ponte Ronca)

Sobborghi e zone periferiche:
Nuclei abitati (Gesso, Gessi, Rivabella, Tombe, Madonna Prati)

Rimanente territorio:
Solo case rurali

STRADE STATALI CHE ATTRAVERSANO IL CENTRO ABITATO

FRAZIONE	STRADA	DAL N.	AL N.
	S.S. 569 di Vignola		
PONTE RONCA	Via Risorgimento	217	319
	Via Risorgimento	382	434

STRADE PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL CENTRO ABITATO COME DA DEL.PROVINCIA 1646/ 29.12.94

FRAZIONE	DAL KM.	AL KM.	STRADA	DAL N.	AL N.
			Provinciale n. 6 " Valle del Lavino"		
ZONA INDUSTRIALE	2,487	3,267	Via Rigosa	41	57
			Via Rigosa	34	60
ZOLA PREDOSA	3,946	5,404	Via Garibaldi	5	13
			Via Garibaldi	2	8
			Via Rigosa	1	23
			Via Rigosa	2	26
GESSO	5,404	6,284	Via Garibaldi	15	41
			Via Gesso	123	141
			Via Gesso	94	102
GESSI	6,866	7,191	Via Gesso	153	163
			Via Gesso	118	128
RIVABELLA	7,600	8,044	Via Gesso	181	203
			Via Gesso	140	160/1

